



Tegna, 12 febbraio 2026
Ris. Mun. 45/2026

Ordinanza municipale sulla custodia e la tassa dei cani

Il Municipio di Terre di Pedemonte richiamati:

- la Legge sui cani del 19.02.2008;
- il Regolamento sui cani del 30.12.2025;
- gli art. 107 e 192 Legge Organica Comunale (LOC);
- gli art. 23 e 24 Regolamento di applicazione alla Legge Organica Comunale (RALOC);
- il Regolamento organico comunale (ROC);
- e ogni altro dispositivo applicabile alla fattispecie

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina la responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella loro custodia sul territorio giurisdizionale del Comune e ne definisce la tassa annuale.

Capitolo 1 Custodia

Art. 2 Responsabilità

Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.

È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi.

Art. 3 Identificazione

I cani devono essere iscritti alla banca dati, conformemente alle prescrizioni federali (LFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

Al momento della registrazione il detentore deve aver dimostrato di avere:

- a) frequentato il corso di base per la detenzione dei cani;
- b) stipulato un'assicurazione di responsabilità civile.

Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.



Art. 4 Autorizzazione

La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della necessaria documentazione.

L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

Cani di provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 5 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 6 Cani pericolosi – Definizioni e obblighi

Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 7 Fuga

Il proprietario e il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 8 Aree di sfogo

Il Municipio può definire delle aree di sfogo riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.



I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario, il guinzaglio.

Art. 9 Disposizioni generali

È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. Riservati i disposti di cui all'art. 8 della presente Ordinanza, i cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi di Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Norme igienico-sanitarie

Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 11 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.



Art. 12 Presenza di cani in parchi e campi da gioco, nelle zone di svago e nei cimiteri

Nei campi da gioco, nelle aree giochi e nei cimiteri è vietato introdurre cani.

Nelle zone di svago, comprese le aree lungo i fiumi e i percorsi pedonali, è consentito l'accesso ai frequentatori accompagnati da cani, a condizione che i proprietari o le persone momentaneamente incaricate della loro custodia, conducano gli stessi al guinzaglio, di lunghezza non superiore ai 2 metri. I cani pericolosi ai sensi dell'art. 6, o più in generale in caso di indole aggressiva dell'animale, lo stesso dovrà obbligatoriamente portare una museruola.

Sono esclusi dagli obblighi sanciti ai precedenti capoversi i cani delle forze di Polizia o dei servizi di vigilanza privata utilizzati per motivi di servizio, nonché quelli che accompagnano persone ipovedenti.

Art. 13 Cani incustoditi

I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 Morte dell'animale

In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati entro 10 giorni della stessa.

Capitolo 2 Tassa

Art. 15 Assoggettamento

Tutti i detentori di cani di età superiore ai 3 mesi sono soggetti al pagamento di una tassa annuale, per ogni cane detenuto, al proprio Comune di domicilio, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) cane deceduto prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- b) entrata in possesso del cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- c) quelli esonerati per decisione del Consiglio di Stato.

I dati di riferimento per la tassazione annuale dei cani sono registrati nella banca dati sui cani (AMICUS).

Art. 16 Ammontare della tassa

La tassa annuale, da pagare entro 15 giorni dalla data di emissione, ammonta a Fr. 85.-- per ogni cane soggetto.

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio che emetterà una decisione formale.



Art. 17 Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.—conformemente all'art. 145 e seguenti LOC.

Il Municipio, conformemente al Regolamento della Legge sui Cani art. 25, punisce in particolare le infrazioni riguardanti:

- Inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati AMICUS;
- Mancata identificazione del cane tramite microchip;
- Mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile;
- Mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane;
- Mancata segnalazione della fuga del cane;
- Mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio;
- Mancato uso della museruola;
- Mancata conduzione singola;
- Mancata raccolta di escrementi;
- Mancato rispetto degli obblighi del detentore all'interno delle aree di svago;
- Mancata frequenza del corso di base per la detenzione di cani

L'Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC e abroga ogni altra precedente disposizione.

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, al Consiglio di Stato.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Giotto Gobbi

Il Segretario:



Guido Luminati